

Contributi del 2021 alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (SRB)

Domande frequenti

Introduzione

In data 8 gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («RD»). Il sistema definitivo sostituisce il sistema transitorio posto in essere da quando il Comitato aveva iniziato le proprie attività nel novembre 2014.

Scadenze principali

Invio da parte dell'SRB di una lettera informativa a tutte le entità	Gennaio 2021
Termine per la conferma dei recapiti e delle preferenze di fatturazione da parte delle entità	Febbraio 2021
Emissione degli avvisi di pagamento del contributo	Febbraio - Aprile 2021
Termine per il pagamento	35 giorni dopo l'emissione degli avvisi di pagamento del contributo

Domande concernenti:

A. Ambito e processo

1. Chi è tenuto al pagamento del contributo?

Tutti gli enti creditizi stabiliti nell'Unione bancaria sono tenuti a contribuire alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («SRB»). Lo stesso vale per tutte le imprese madri (comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista), le imprese di investimento e gli enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata della Banca centrale europea («BCE»).

Si noti che, nonostante la sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione, sussistono differenze tra i contributi amministrativi dell'SRB e i contributi per le attività di vigilanza della BCE. La differenza principale risiede nel fatto che le filiali stabilite in un paese partecipante da una banca madre avente sede in un paese non partecipante non rientrano nell'ambito di applicazione dei contributi amministrativi dell'SRB.

2. Le entità contribuiscono individualmente o a livello di gruppo?

I contributi annuali dovuti dalle entità appartenenti al medesimo gruppo bancario sono calcolati e raccolti a livello di gruppo (come unico contribuente).

3. Cos'è un soggetto obbligato al pagamento del contributo?

Il «soggetto obbligato al pagamento del contributo» nel contesto dei contributi amministrativi dell'SRB è l'entità individuata come «soggetto obbligato al pagamento» ai fini dei contributi per le attività di vigilanza della BCE. Nel caso di un gruppo bancario, è il membro del gruppo designato dal gruppo stesso ad agire per suo conto come «soggetto obbligato al pagamento».

4. Cosa ci si aspetta dal soggetto obbligato al pagamento del contributo?

Il soggetto obbligato al pagamento del contributo rappresenta il referente cui l'SRB trasmette tutte le comunicazioni relative ai contributi amministrativi annuali. È inoltre legalmente responsabile del versamento dell'importo del contributo.

5. Possiamo modificare il nostro soggetto obbligato al pagamento del contributo?

Sì, ma soltanto designando un altro soggetto obbligato al pagamento ai fini dei contributi per le attività di vigilanza della BCE (<https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.it.html>). La normativa dispone che il soggetto obbligato al pagamento del contributo deve essere la stessa entità prevista per il soggetto obbligato al pagamento.

6. Perché abbiamo dovuto rivedere/confermare i nostri recapiti (lettera dell'SRB inviata in gennaio)?

Per assicurare che gli avvisi di pagamento del contributo e le relative comunicazioni siano indirizzati a chi di competenza, l'SRB richiede a tutte le entità di confermare i recapiti e le preferenze di fatturazione forniti nel ciclo di contribuzione precedente (o che l'SRB ha ricevuto dalla BCE nel caso degli enti rientranti di recente nell'ambito di applicazione).

7. Possiamo modificare i recapiti e le preferenze di fatturazione dopo averli confermati?

Sì. È possibile modificarli inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Per esigenze operative, tuttavia, l'SRB non può prendere in considerazione eventuali modifiche delle preferenze di fatturazione degli enti per il ciclo contributivo 2021 presentate dopo il mese di gennaio. Tali modifiche saranno prese in considerazione a partire dal 2022.

8. Con quale frequenza siamo tenuti a pagare i contributi amministrativi?

Annualmente. L'SRB raccoglierà i contributi amministrativi una volta all'anno. In casi eccezionali in cui il bilancio amministrativo dell'SRB viene rettificato, un'eventuale maggiorazione dell'importo può essere ulteriormente raccolta nel corso dello stesso anno.

9. I contributi amministrativi sono uguali ai contributi ex-ante?

No. I due contributi sono destinati a finalità diverse. I contributi amministrativi sono raccolti per finanziare le spese amministrative dell'SRB, analogamente ai contributi per le attività di vigilanza che la BCE riscuote per coprire le spese sostenute in relazione ai propri compiti di vigilanza. I contributi ex-ante sono raccolti per il Fondo di risoluzione unico che, ove necessario, può essere utilizzato per assicurare l'efficiente applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione conferiti all'SRB dal regolamento SRM.

10. Le modifiche del regolamento della BCE in materia di contributi per le attività di vigilanza incideranno sulla procedura relativa ai contributi amministrativi dell'SRB?

Sì. Onde evitare di generare un doppio onere di comunicazione per gli enti e le entità in questione, l'SRB si basa, nel calcolare i propri contributi amministrativi, su dati raccolti e condivisi dalla BCE per calcolare i suoi contributi per le attività di vigilanza ⁽¹⁾. Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE sui contributi per le attività di vigilanza è stato modificato nel 2020. Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione sarà modificato parzialmente affinché siano mantenute le sinergie tra i due sistemi di contributi. La Commissione europea sta lavorando alle necessarie modifiche che si applicheranno per il periodo di transizione iniziale e per i futuri cicli di contributi amministrativi.

B. Calcolo e presentazione dei dati

11. Quali contributi sono calcolati nel 2021?

Nel 2021 l'SRB calcola gli importi dei contributi per l'esercizio in corso. Inoltre, (ri)calcola i contributi precedentemente fatturati degli enti interessati da cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, allo status o ad altri dati nell'anno o negli anni precedenti, e per i quali tali cambiamenti sono comunicati dalla BCE nell'attuale ciclo contributivo. Infine, l'SRB determina la parte dell'ammontare in essere dei singoli contributi amministrativi dovuti per il periodo provvisorio e rinviato nel ciclo precedente.

12. Dovevamo trasmettere i dati finanziari all'SRB per i calcoli effettuati nel 2021?

No. L'SRB non raccoglie i dati direttamente dalle entità, ma si avvale delle informazioni fornite dalle entità alla BCE ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza della BCE.

13. Quali sono le date di riferimento dei fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati nei calcoli dell'SRB?

Il regolamento delegato stabilisce le seguenti date di riferimento per i calcoli (e i ricalcoli, quando appropriato) effettuati nel 2021.

⁽¹⁾ Cfr. il considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione.

Esercizio finanziario per il quale sono esigibili i contributi	Data di riferimento
2021	
○ Tutti gli enti (e i gruppi), eccetto quelli recentemente autorizzati nel T1/T2/T3 2020.	31 dicembre 2018*
○ Enti (e gruppi) recentemente autorizzati nel T1/T2/T3 2020	T1, T2 o T3 2020**
2020	
○ Tutti gli enti (e i gruppi), eccetto quelli recentemente autorizzati nel T1/T2/T3 2020	31 dicembre 2018
○ Nuovi enti (e gruppi) autorizzati nel T1/T2/T3 2020.	T1, T2 o T3 2020**
2019	31 dicembre 2017

* A seguito della modifica al regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza [regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE], il sistema di imposizione della BCE è passato da un approccio ex-ante a un approccio ex-post. Il calcolo e la riscossione dei contributi per le attività di vigilanza per un determinato anno (Y) saranno ora effettuati nell'anno successivo (al più tardi entro il 30 giugno dell'anno Y+1). Pertanto, la BCE non è in grado di fornire all'SRB l'intera serie di dati più recenti necessari per il calcolo dei contributi amministrativi all'inizio del 2021. In via eccezionale, per i contributi amministrativi del 2021, l'SRB utilizzerà, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato, gli ultimi dati disponibili forniti dalla BCE (in questo caso, i dati ricevuti dalla BCE per calcolare i contributi amministrativi del 2020). A seconda delle modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione che entreranno in vigore nel primo semestre del 2021 e che disciplineranno il periodo transitorio tra il regime precedente e quello nuovo, è possibile che l'SRB sia tenuto a ricalcolare i contributi amministrativi dovuti per l'esercizio finanziario 2021 nell'ambito del quadro giuridico modificato e sulla base di dati più recenti.

** A seguito della modifica al regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza [regolamento (UE) 2019/2155 della BCE], è cambiata la data di riferimento dei fattori per il calcolo del contributo per i nuovi enti o gruppi recentemente autorizzati. A partire dal 1° gennaio 2020, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione di enti o gruppi recentemente autorizzati costituiti prima del 1° ottobre (ossia prima del T4) sarà la fine del trimestre più vicino alla data di riferimento utilizzata per le altre entità. Per il ciclo dei contributi amministrativi del 2021 ciò significa che, per tutte le entità costituite dopo il 1° gennaio 2020 e prima del 1° ottobre 2020, saranno utilizzati fattori di contribuzione con data di riferimento T1/T2/T3 2020 (a seconda della data di nuova costituzione dell'entità o del gruppo) per ricalcolare i contributi amministrativi per il 2020 e calcolare i contributi amministrativi per il 2021 delle entità e dei gruppi interessati. Nel ciclo dei contributi amministrativi per il 2021 non saranno disponibili fattori per il calcolo della contribuzione per le entità stabilite nel T4 2020.

14. A quanto ammonta l'importo annuale totale da raccogliere?

Al fine di stabilire l'importo totale da raccogliere nel 2021, l'SRB prenderà in considerazione:

- il bilancio adottato dal Comitato per tale esercizio finanziario;
- eventuali successive rettifiche del bilancio;
- il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati pubblicati i conti definitivi;
- il risultato aggregato delle rettifiche apportate ai contributi degli enti interessati da cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, allo status o ad altri dati nell'anno o negli anni precedenti, e per i quali tali cambiamenti sono comunicati dalla BCE nell'attuale ciclo contributivo.

Tale importo sarà pubblicato una volta effettuato il calcolo finale. La decisione relativa al bilancio dell'SRB per il 2021 nonché i risultati finanziari desunti dai conti del 2019 sono disponibili sul sito web dell'SRB.

15. Come sono calcolati i contributi amministrativi dell'SRB?

Le entità sono tenute a contribuire alle spese amministrative dell'SRB in misura proporzionale al fabbisogno di risorse da queste imposto al Comitato, secondo un'approssimazione basata su dati osservabili (sulla dimensione e sul rischio delle loro attività). Prima di essere ripartiti individualmente tra le entità, i contributi sono suddivisi tra le entità sotto la responsabilità diretta del Comitato (categoria A) e le entità sotto la responsabilità diretta delle autorità nazionali di risoluzione (categoria B), con quote fisse rispettivamente del 95 % e del 5 %.

I contributi sono calcolati su base **mensile** e raccolti generalmente all'inizio di ogni anno.

16. Un cambiamento della situazione della mia entità inciderà sul mio contributo annuale?

Sì. Il tipo di cambiamento comunicato dall'ente alla BCE può incidere sul contributo annuale alle spese amministrative dell'SRB.

- Un ente **autorizzato di recente**, stabilito nell'Unione bancaria e non facente parte di un gruppo vigilato esistente deve pagare il contributo amministrativo annuale.

L'importo è calcolato sulla base del numero di mesi interi per i quali l'entità è stata vigilata nel periodo di contribuzione. Ciò significa che un'entità autorizzata di recente deve versare il contributo a copertura del periodo che decorre dal primo mese intero successivo alla data dell'autorizzazione. Ove applicabile, il pagamento di tale importo sarà richiesto nella serie successiva di raccolta dei contributi, unitamente ai contributi relativi all'esercizio finanziario successivo.

- Un ente la cui **autorizzazione è revocata** o un gruppo soggetto a vigilanza che è vigilato soltanto per una parte del periodo di contribuzione deve versare i contributi amministrativi a copertura del numero di mesi interi per il periodo fino alla data in cui cessa l'autorizzazione. Se l'ente ha già versato il contributo per il periodo di contribuzione interessato, l'SRB procederà al rimborso nel successivo periodo di contribuzione, quando saranno forniti all'SRB i dati aggiornati da parte della BCE.

- Un **cambiamento dello status tra significativo** (categoria A) e **meno significativo** (categoria B), dovuto anche a fusione o acquisizione, comporterà una variazione dell'importo del contributo amministrativo annuale. Le entità saranno classificate nelle rispettive categorie sulla base del numero di mesi di appartenenza dell'entità alla rispettiva categoria all'ultimo giorno del mese.

Indipendentemente dal cambiamento, è importante osservare che ogni **cambiamento verificatosi dopo la data in cui i dati sono trasmessi dalla BCE all'SRB** sarà preso in considerazione e compensato nei successivi cicli di raccolta dei contributi amministrativi, in conformità dell'RD.

C. Pagamento dei contributi amministrativi

17. *Come si possono pagare i contributi amministrativi?*

L'SRB può accettare solo i pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA sul conto corrente dell'SRB conformemente ai termini specificati nell'avviso di pagamento del contributo. L'addebito diretto SEPA e il sistema TARGET 2 non sono opzioni di pagamento ammissibili.

18. *Entro quanto tempo dobbiamo procedere al pagamento dopo avere ricevuto l'avviso di pagamento del contributo?*

Le entità sono tenute a versare l'importo del contributo entro 35 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo da parte dell'SRB. Il contributo sarà considerato pagato una volta che l'importo integrale sia stato versato sul conto bancario dell'SRB (giorno del pagamento).

19. *Cosa accade se non paghiamo in tempo?*

Se entro la scadenza fissata sul conto dell'SRB non viene accreditato il pagamento integrale del contributo, l'SRB ha il diritto di fare maturare giornalmente gli interessi sull'importo non versato dei contributi amministrativi. Gli interessi sono maturati al tasso applicato dalla BCE alle sue operazioni di rifinanziamento principali in vigore il primo giorno del mese in cui scade il pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali all'anno. Gli interessi saranno calcolati a partire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento. I pagamenti dei contributi annuali scaduti ed eventuali interessi di mora possono essere oggetto di esecuzione forzata da parte dell'SRB in tutti gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria.

20. *L'SRB ha la partita IVA?*

No. L'SRB, in quanto agenzia dell'UE, non è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, non ha la partita IVA e i contributi amministrativi sono esenti da qualsivoglia imposta.

21. *E se non riesco a trovare una risposta alla mia domanda qui?*

Si prega di inviare la propria domanda a SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu o di contattare il nostro servizio di assistenza: +32 2 490 3444.